

11 FEB. 2021



Registrato 431 SERIE III

Associazione Nicosia nostra

Calci 28 giugno 2019

L'assemblea straordinaria dell'associazione Nicosia nostra convocata in data 28/06/2019, sala ACLI via Centofanti, Calci, è andata deserta in prima convocazione e si è costituita in seconda convocazione alle ore 21.15.

La presidente Silvia Battaglini presiede l'assemblea.

L'assemblea delega l'associata Martina Pizzi a redigere il verbale di questa assemblea, causa assenza giustificata del segretario Davide Tosi.

Presenti: 20 soci (su 34, quindi numero legale raggiunto) di cui 11 su delega.

Ordine del giorno:

1. comunicazioni del Comitato direttivo.
2. approvazione modifica statutaria.
3. varie ed eventuali.

1. Vengono comunicate all'assemblea le cariche dell'associazione nominate dal Comitato direttivo: la presidente Silvia Battaglini, la vicepresidente Silvia Meneghini, il segretario Davide Tosi e la tesoriere Giulia Ghelardi. Inoltre vengono resi noti i nomi dei due esperti cooptati che entreranno a far parte del Comitato direttivo, ovvero Lucia Ferri e Mariagrazia Lugetti.

Altra comunicazione da parte dell'associato Sandro Bernardini: come consigliere comunale eletto alle recenti elezioni amministrative del Comune di Calci, ha avuto la delega allo sviluppo del complesso di Nicosia.

2. Viene approvato all'unanimità dei presenti (anche come delegati) il nuovo Statuto dell'associazione Nicosia nostra.
3. Varie ed eventuali: viene ricordato ai presenti che l'associazione non preparerà, come gli anni passati, un evento particolare a fine luglio. Questo perché parteciperà ad una serie di manifestazioni o avvenimenti che avranno sede a Nicosia. Riportiamo qui di seguito le



Associazione Nicosia nostra

date delle manifestazioni sopracitate con l'assegnazione ai diversi componenti del Consiglio direttivo per la rappresentanza dell'associazione Nicosia nostra:

05/07/2019: momento di yoga a Nicosia alle 19.00; delegate Silvia Battaglini e Libera Lupetti.

13/07/2019: primo matrimonio nell'oliveto di Nicosia alle 18.00; delegati Sandro Bernardini, Silvia Meneghini e Libera Lupetti.

14/07/2019: momento di yoga alle 10.00; delegata Lucia Ferri.

15/07/2019: "Spatiamentum" dalle 21.00; delegate Libera e Bruna Lupetti.

Le date appena registrate verranno inviate anche tramite mail a tutta la mailing list dell'associazione per informare la persone che seguono l'associazione Nicosia Nostra di queste belle iniziative che interesseranno il complesso di S. Agostino di Nicosia. Viene delegata Silvia Meneghini per questo compito.

Breve resoconto dell'ultimo incontro della consulta da parte di Giulia Ghelardi: nonostante la poca partecipazione, Ferruccio ha proposto di preparare un ringraziamento per tutti coloro che hanno versato una quota per le raccolte fondi dopo l'incendio di settembre scorso. A tal proposito la consulta è già all'opera per preparare le iniziative a cavallo del 24 settembre 2019, a un anno dall'incendio.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno né richieste di intervento, alle ore 23.00 l'assemblea si scioglie.

Il segretario
(la delegata Martina Pizzi)

Martina Pizzi

La presidente
Silvia Battaglini

Silvia Battaglini

Statuto
associazione Nicosia nostra ODV
(modificato con approvazione dell'assemblea in data 28/06/2019)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione apartitica avente la seguente denominazione: "Nicosia nostra ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Calci (Pi) via Dante n. 10 e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (co. 1, lettera f, Art. 5 Cts);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (co. 1, lettera i, Art. 5 Cts).

In particolare l'associazione persegue lo scopo di:

- salvaguardare, tutelare, promuovere e valorizzare i beni artistici e storico culturali del territorio di Calci (provincia di Pisa) operando in sinergia con gli Enti e gli organi preposti;
- tutelare e valorizzare il complesso monumentale del Convento e della Chiesa di Sant'Agostino di Nicosia a Calci, al fine di ristabilire il legame storico-culturale fra la struttura suddetta, la popolazione locale e il territorio;
- recuperare l'azione sociale che "Nicosia" ha esercitato sul territorio.

L'associazione intende perseguire i propri scopi anche, ma non solo, attraverso:

- il recupero, la messa in sicurezza e la manutenzione delle aree di pertinenza del Convento di Sant'Agostino di Nicosia a Calci e degli spazi verdi annessi;
- il reperimento e lo studio di documentazione su Nicosia, la preparazione e la promozione di percorsi storico culturali, l'organizzazione e la realizzazione di eventi, iniziative e spettacoli per la sensibilizzazione delle istituzioni e della popolazione locale in un'ottica di solidarietà locale;
- ogni altra iniziativa che possa contribuire a perseguire gli scopi elencati volti a valorizzare tutto il complesso di Nicosia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Sono associati dell'associazione i fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio direttivo.

L'aspirante associato dichiara, nella domanda di adesione, di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (co. 1 Art. 32 Cts).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
- recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta, può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o di termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- eleggere, direttamente o per delega, gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere alla realizzazione delle attività;
- svolgere l'attività precedentemente concordata;
- essere rimborsati delle spese preventivamente approvate ed effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere dall'appartenenza all'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

- recesso: l'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

- Esclusione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e nel caso del mancato versamento della quota associativa per almeno due anni, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo postale o email risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure da tre membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi a carico degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 8 membri più il Presidente. Il Consiglio può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 12 giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio direttivo deve essere tenuta entro 20 giorni dalla convocazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nomina del Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il segretario;
- fissare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- predisporre per l'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese connesse;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio direttivo un segretario con il compito di coadiuvarlo nella tenuta dei libri associativi e nella redazione dei verbali degli organi associativi.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14

(Libri)

Il Consiglio direttivo, per conto dell'associazione, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone domanda al Consiglio direttivo.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione non può assumere lavoratori dipendenti.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

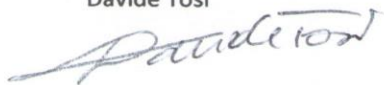
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario
Davide Tosi



La Presidente
Silvia Battaglini

